



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino
Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950
P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'assegnazione temporanea parziale (comando) della Dott.ssa Crestani Elisa con il Comune di Travedona Monate.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 18.00, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - CAPETTA LUCIANO | Vice - Presidente |
| - OCCHETTA GIOVANNA | Consigliere |
| - DE MARCO GIUSEPPINA | " |
| - GALLESÌ ANGELO | " |

Sono assenti i Sigg.ri Ambrogio Rosina e Piercarlo Storzini

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Agostino Carmeni

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE al fine di fronteggiare una momentanea carenza di risorse umane e di assicurare un efficiente funzionamento dei servizi di assistenza alla persona, tutela dei minori, disabilità, il C.I.S.A. - consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest Ticino - intende avvalersi delle prestazioni lavorative aggiuntive di un dipendente di altra Pubblica Amministrazione, dotato di adeguata esperienza e competenze nel settore sei servizi sociali;

PREMESSO CHE, con nota datata 16 maggio 2017 (prot. n. 3740), il C.I.S.A. - Ovest Ticino ha espresso la volontà di avvalersi, per diciotto ore settimanali, delle prestazioni lavorative della dott.ssa Crestani Elisa, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Travedona Monate inquadrata nella categoria giuridica D (posizione economica 1), con qualifica di assistente sociale;

PREMESSO CHE con nota pervenuta al protocollo consortile in data 23 giugno 2017, al numero 6082 di protocollo, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario comunale, il Comune di Travedona Monate ha proposto la stipula di apposita Convenzione volta a disciplinare l'utilizzo della dipendente per diciotto ore settimanali, a decorrere dal 1° ottobre 2017;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del CCNL 22 gennaio 2004 - comparto Regioni ed Autonomie Locali, *«gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante Convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza»*;

CONSIDERATO CHE la dipendente interessata, all'uopo interpellata, si è dichiarata disponibile a prestare la propria attività lavorativa presso i due enti;

CONSIDERATO CHE i rapporti economici e giuridici tra i due enti devono essere regolati dall'atto convenzionale stipulato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004;

ESAMINATO lo schema di Convenzione disciplinante tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del CCNL 22 gennaio 2004 - comparto Regioni e Autonomie Locali, della dott.ssa Crestani Elisa;

RITENUTO lo schema di Convenzione meritevole di approvazione;

RILEVATO CHE, come chiarito dal parere 104-14A5 dell'ARAN, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 di utilizzo dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di lavoro, la Convenzione disciplinante il rapporto tra gli enti deve essere considerata «intesa

estranea alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto mero atto di gestione del rapporto di lavoro»;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello Statuto consortile;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti n. 1/2017 in materia di lavoro flessibile;

con votazione unanime e favorevole dei presenti, espressa in forma palese nei modi di legge

DELIBERA

1. di esprimere il proprio consenso all'utilizzo, da parte del C.I.S.A. Ovest Ticino, per un periodo di tempo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, della dipendente del Comune di Travedona Monate, dott.ssa Crestani Elisa, con qualifica di assistente sociale, inquadrata nella categoria giuridica D (posizione economica 1);
2. di approvare lo schema di «Convenzione per l'assegnazione temporanea parziale (comando) della dott.ssa Crestani Elisa, presso il C.I.S.A. Ovest Ticino, che disciplina il rapporto tra gli Enti, nel testo allegato *sub A*) alla presente deliberazione, a formarne parte
3. di dare atto che i rapporti finanziari tra i due enti sono ispirati al principio della equa ripartizione degli oneri e che la spesa relativa al trattamento economico fondamentale della dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore di utilizzo presso ciascun ente;
4. di demandare al responsabile del personale ogni adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione, in nome e per conto del C.I.S.A. Ovest Ticino, della su indicata Convenzione;
5. di dichiarare, con separata e distinta votazione e voti unanimi e favorevoli dei presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.1.2004 per l'utilizzazione, da parte del C.I.S.A. Ovest Ticino, della dipendente del Comune di Travedona Monate dott.ssa Elisa Crestani.

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di ottobre, è sottoscritta la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, tra i sotto elencati enti:

C.I.S.A. Ovest Ticino, con sede legale in Romentino, via G.B. Gambaro n. 47, codice fiscale 01622460036, rappresentato dal Direttore, dott.ssa Elena Dionisio, nata a Vigliano Biellese (BI) il 7/02/1958, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di deliberazione del C.d.a. n. 36 del 27.09.2017;

Comune di Travedona Monate, con sede legale in Travedona Monate, via Don Sturzo, n. 40, codice fiscale 00308240126, rappresentato dal Segretario Comunale, Elisabetta Ferrara, nata a Napoli il 12/01/1976, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in forza di DGC n. 86 del 14.09.2017;

PREMESSO

- che presso il Comune di Travedona Monate presta servizio la dott.ssa Crestani Elisa con qualifica di assistente sociale, inquadrata nella categoria giuridica D (posizione economica 1);
- che l'articolo 14, comma 1, primo periodo del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, prevede che *«gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza»*;
- che, con nota datata 16 maggio 2017 (prot. n. 3740), il C.I.S.A. - Ovest Ticino ha espresso la volontà di avvalersi, per un periodo di tempo determinato, non superiore a mesi dodici, e per diciotto ore settimanali, delle prestazioni lavorative della dott.ssa Crestani Elisa, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Travedona Monate;
- che il Travedona Monate, con nota inviata in data 23 giugno 2017, ha espresso il proprio assenso all'utilizzo mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, della dott.ssa Crestani Elisa presso il C.I.S.A. - Ovest Ticino, per un massimo di diciotto ore settimanali;

- che la dott.ssa Crestani Elisa ha espresso, preventivamente, il proprio assenso a prestare, temporaneamente, la propria attività lavorativa, per quota parte dell'orario di lavoro pari al 50 %, presso il C.I.S.A. - Ovest Ticino [allegato A];
- che il secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che la convenzione *«definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore»*;
- che il Comune di Travedona Monate ha approvato la presente Convenzione con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 14.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile [che si allega al presente atto sotto la lettera B];
- che il C.I.S.A. - Ovest Ticino ha approvato la presente Convenzione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 27.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile [che si allega al presente atto sotto la lettera C];

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 Oggetto

2.1. La Convenzione ha per oggetto l'utilizzazione, da parte del C.I.S.A. - Ovest Ticino, della dott.ssa Crestani Elisa, dipendente del Comune di Travedona Monate, con qualifica di assistente sociale, inquadrata nella categoria giuridica D, posizione economica 1, (di seguito, «la dipendente»).

2.2. Il C.I.S.A. - Ovest Ticino la dipendente per fini istituzionali, nell'ambito del servizio di assistenza sociale, per un tempo lavoro di n. 18 ore settimanali, pari al cinquanta per cento (50%) del tempo di lavoro complessivo.

Articolo 3 Durata

La presente Convenzione ha durata di mesi dodici, decorrenti dal 1 ottobre 2017.

Articolo 4

Organizzazione del lavoro

4.1. La dipendente dovrà assicurare la propria presenza:

- presso il C.I.S.A. - Ovest Ticino per diciotto ore lavorative a settimana;
- presso il Comune di Travedona Monate, per diciotto ore lavorative a settimana.

4.2. La prestazione lavorativa dovrà essere resa nell'ambito dell'orario d'obbligo; le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (giornate di presenza nei rispettivi Enti, orario di lavoro), sono così determinate:

C.I.S.A. - Ovest Ticino

lunedì:	dalle ore 9.00 alle ore 15.00
martedì:	dalle ore 9.00 alle ore 15.00
mercoledì:	dalle ore ___ alle ore ___
giovedì:	dalle ore ___ alle ore ___
venerdì:	dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Comune di Travedona Monate

lunedì:	dalle ore ___ alle ore ___
martedì:	dalle ore ___ alle ore ___
mercoledì:	dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle 18:00
giovedì:	dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle 18:00
venerdì:	dalle ore ___ alle ore ___

In caso di impegni concomitanti si terrà conto delle diverse, obiettive, necessità di ciascuno degli Enti interessati e si procederà, consensualmente, al recupero delle ore non lavorate con ragionevole flessibilità.

4.3. La dipendente farà capo, per le funzioni svolte, a ciascuna delle due Amministrazioni per la quale le funzioni stesse vengono svolte.

Articolo 5

Titolarità del rapporto

5.1. Il rapporto di lavoro della dipendente, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Comune di Travedona Monate, che ne conserva la titolarità.

5.2. Compete, pertanto, al Comune di Travedona Monate la gestione degli istituti connessi al rapporto di lavoro quali le assenze per malattia, i permessi, i congedi, le aspettative, gli adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ex art. 53 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il Comune di Travedona Monate è comunque obbligato alla concertazione con il C.I.S.A. - Ovest Ticino, verificate le esigenze di entrambi gli enti e sentita la dipendente.

ART.6

Rapporti finanziari tra gli Enti

6.1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio della dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore previste per ciascun ente, secondo il seguente prospetto:

50 % a carico del C.I.S.A. - Ovest Ticino;
50% a carico del Comune di Travedona Monate.

Le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive restano, invece, a carico dell'ente conferente.

6.2. Il trattamento economico complessivo spettante alla dipendente e i relativi contributi previdenziali ed assistenziali saranno contabilizzati e liquidati dal Comune di Travedona Monate, il quale chiederà entro il 31 dicembre di ogni anno il rimborso della quota – parte a carico del C.I.S.A. - Ovest Ticino che provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla notifica della richiesta.

6.3. Alla dipendente spetta, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati dall'art. 41, commi 2 e 4, del CCNL del 14 settembre 2000.

Articolo 7

Scioglimento della Convenzione

7.1. La presente Convenzione può essere sciolta anticipatamente:

- a) per mutuo consenso degli enti contraenti;
- b) per recesso unilaterale esercitato da uno solo degli enti contraenti;

7.2. Il recesso unilaterale, ove esercitato, produce effetti decorsi trenta giorni dalla data in cui la deliberazione che la dispone ed è notificata all'altro ente tempestivamente.

Articolo 8

Modifiche ed integrazioni

Qualora si rendesse necessario modificare i contenuti essenziali della presente Convenzione, gli enti contraenti possono stipulare atti integrativi o modificativi.

Articolo 9
Controversie

Per le eventuale controversie che dovessero insorgere tra gli enti contraenti è esclusa la competenza arbitrale.

Foro competente è il Tribunale di Varese, fatta salva l'eventuale competenza del giudice amministrativo.

Articolo 10
Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali in materia di enti locali.

Articolo 11
Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso, a termini di legge ed è redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 25, tabella B del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643.

Per il Comune di Travedona Monate
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elisabetta Ferrara
f.to in originale

Per il C.I.S.A. - Ovest Ticino
Il Direttore
Dott.ssa Elena Dionisio